

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 280

Anno 45

3 dicembre 2014

N. 346

Sommario**DELIBERAZIONI REGIONALI****DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

11 NOVEMBRE 2014, N. 180 : Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2015. (Proposta dell'Ufficio di Presidenza in data 27 ottobre 2014, n. 101).....5

11 NOVEMBRE 2014, N. 181 : Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 dell'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna. Secondo provvedimento di variazione. (Proposta della Giunta regionale in data 27 ottobre 2014, n. 1683).....5

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

14 LUGLIO 2014, N. 1058: Approvazione dei criteri per l'utilizzo del fondo regionale per gli interventi compensativi - art. 34 comma 1 L.R. 21/2011 -10

13 OTTOBRE 2014, N. 1588: Linee guida per l'attuazione dei controlli inerenti la malattia di Aujeszky per gli allevamenti suini della Regione Emilia-Romagna15

N. 1622 del 13/10/2014; nn. 1751, 1752 del 3/11/2014; nn. 1774, 1804, 1808 del 11/11/2014: Variazioni di bilancio.....34

27 OTTOBRE 2014, N. 1707: Patto di stabilità territoriale. Assegnazione spazi orizzontali III tranche. Anno 2014.....46

3 NOVEMBRE 2014, N. 1730: Concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014 - Terzo provvedimento di autorizzazione54

11 NOVEMBRE 2014, N. 1803: Rettifica per mero errore materiale alla propria deliberazione n. 1730 del 3 novembre 2014 avente ad oggetto "Concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014 - Terzo provvedimento di autorizzazione".....58

11 NOVEMBRE 2014, N. 1802: Concessione degli ammortizzatori in deroga - ultimo provvedimento anno 2013 e quarto provvedimento anno 2014.....60

11 NOVEMBRE 2014, N. 1760: Revisione organizzativa della gestione del portale AIA e trasferimento presso le strutture regionali67

11 NOVEMBRE 2014, N. 1770: L.R. 31/96 - Gettito tributo regionale per il deposito in discarica di rifiuti solidi - Trasferimento

alle Province delle quote per l'anno 2013 e determinazione acconto 2014.....67

11 NOVEMBRE 2014, N. 1776: Legge 296/06 art. 1 comma 1079. Delimitazione aree Nuovo Circondario Imolese colpite dalle piogge persistenti del periodo dal 15 giugno 2014 al 15 settembre 2014 per attuazione trattamento integrazione salariale art. 21 Legge 223/9170

11 NOVEMBRE 2014, N. 1777: Conferma del Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli nell'ambito del Comitato Tecnico Scientifico.....71

11 NOVEMBRE 2014, N. 1779: Posticipazione al 1 gennaio 2016 dell'entrata a regime dell'obbligatorietà della trasmissione delle pratiche sismiche in via telematica tramite il Sistema Informativo Sismica (SIS). Modifica propria deliberazione n. 905/201472

11 NOVEMBRE 2014, N. 1780: L.R. 26/09 (art. 5 comma 1 lett. F) Assegnazione e concessione contributi ai soggetti del commercio equo e solidale in attuazione della propria del. 800/14 (Allegato A)72

11 NOVEMBRE 2014, N. 1781: L.R. 41/97 - Concessione contributi ai Centri di assistenza tecnica in attuazione della propria deliberazione 981/14.....81

11 NOVEMBRE 2014, N. 1786: L.R. 41/97 - Approvazione Piano annuale di ripartizione e concessione contributi alle Cooperative di garanzia e Consorzi fidi anno 2014, in attuazione della deliberazione n. 490/2014.....92

11 NOVEMBRE 2014, N. 1805: Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa alla domanda di concessione di derivazione idrica ad uso potabile dal campo pozzi "Quercioli" di Cavriago (RE) presentata da ATO 3 di Reggio Emilia, attualmente Atersir - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)100

DECRETI, ORDINANZE E ALTRI ATTI REGIONALI**DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO**

17 NOVEMBRE 2014, N. 16864: Modifica composizione commissione di validazione di cui alla determina dirigenziale 14713/12101

17 NOVEMBRE 2014, N. 16910: Proroga degli incarichi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 OTTOBRE 2014, N. 1588

Linee guida per l'attuazione dei controlli inerenti la malattia di Aujeszky per gli allevamenti suini della Regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare ed in particolare:

- i Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 relativi ai requisiti degli allevamenti per la produzione e commercializzazione degli alimenti;

- i Regolamenti CE n. 854/2004 e n. 882/2004 che stabiliscono specifiche norme per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e benessere degli animali;

Richiamata altresì la seguente normativa nazionale in materia ed in particolare:

- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934 e successive modifiche ed integrazioni; - il Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320/1954;

- il Decreto del Ministro della Sanità 1° aprile 1997 recante "Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";

- il Decreto 30 dicembre 2010 "Modifiche ed integrazioni al Decreto 1 aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";

- l'ordinanza del Ministero della Sanità del 29 luglio 1982 Norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina;

- il DLgs n. 117/2005 recante "Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano", in particolare l'articolo 3, comma 3;

- il DLgs n. 196/1999 attuativo della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

- il DLgs n. 200/2010 concernente "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini";

- il DLgs n. 193/2006 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari;

Vista la decisione 2008/185/CE laddove stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia;

Rilevato che la maggior parte dei Paesi europei ha raggiunto lo status sanitario di indennità per malattia di Aujeszky e che in caso di difficoltà da parte dell'Italia nell'ottenere analoga qualifica, il comparto produttivo suinicolo potrebbe subire significative penalizzazioni;

Atteso che la normativa comunitaria non consente la movimentazione di suini da territori con status sanitario inferiore

verso territori indenni e che pertanto, in conformità a quanto da essa previsto, occorre prevedere un periodo di tempo adeguato che permetta alle aziende suinicole regionali di diventare indenni dalla malattia di Aujeszky, così consentendo al territorio provinciale di riferimento di ottenere il riconoscimento comunitario;

Rilevato che l'applicazione del Piano di controllo di cui al D.M. 1 aprile 1997 ha determinato sul territorio della regione Emilia-Romagna una riduzione della siero prevalenza della Malattia di Aujeszky che in alcune province si è stabilizzata al di sotto del 15%;

Ravvisata l'esigenza di adottare specifiche Linee guida per l'attuazione dei controlli inerenti la malattia di Aujeszky per gli allevamenti suini della Regione Emilia-Romagna al fine di avviare un percorso di eradicazione conforme alla Decisione 2008/185/CE ed ottenere il riconoscimento di indennità del territorio regionale;

Sentite le Associazioni di categoria del settore suinicolo che hanno condiviso la necessità di individuare interventi finalizzati a detto obiettivo riducendo, ove possibile, gli oneri demandati agli allevamenti;

Considerato che il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la Funzione "Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna" dell'IZSLER, sentito anche il parere dei Responsabili dei Servizi Veterinari delle AUSL regionali, ha elaborato il documento concernente "Linee guida per l'attuazione dei controlli inerenti la malattia di Aujeszky per gli allevamenti suini della Regione Emilia-Romagna";

Valutato pertanto positivamente il documento in questione, elaborato - nel rispetto e in attuazione del piano nazionale di controllo della Malattia di Aujeszky - al fine di delineare le modalità di raggiungimento e mantenimento della qualifica di indennità per malattia di Aujeszky per le aziende suine del territorio della regione Emilia-Romagna, nonché la raccolta di informazioni epidemiologiche per la successiva eradicazione della malattia dal territorio regionale;

Acquisito il parere positivo, previa valutazione tecnica del Centro nazionale di riferimento, della Direzione generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute espresso con nota prot. 16624 del 5 agosto 2014;

Richiamata la deliberazione Consulta di garanzia statutaria regionale n. 2 del 28/7/2014 con la quale sono state esplicitate le modalità di amministrazione ordinaria della Regione Emilia-Romagna durante il periodo della prorogatio ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. a) dello Statuto regionale, a decorrere dalla data del dimissioni volontarie del Presidente della Regione;

Preso atto che la sopra citata delibera della Consulta di garanzia chiarisce che permane in capo alla Giunta il potere di adottare "gli atti urgenti e indifferibili che rientrano nella propria competenza dovuti o legati ad esigenze di carattere imprescindibile";

Dato atto che le "Linee guida per l'attuazione dei controlli inerenti la malattia di Aujeszky per gli allevamenti suini della Regione Emilia-Romagna" rientrano nella suddetta tipologia di atti in ragione della necessità di fornire agli operatori del settore alimentare e agli organi del controllo ufficiale le indicazioni tecniche e operative per la corretta e uniforme applicazione sul territorio della regione Emilia-Romagna delle misure previste dal Piano di controllo nazionale;

Ritenuto, pertanto, di approvare il suddetto documento "Linee guida per l'attuazione dei controlli inerenti la malattia di Aujeszky per gli allevamenti suini della Regione Emilia-Romagna";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, l'allegato "Linee guida per l'attuazione dei controlli inerenti la malattia di Aujeszky per gli allevamenti suini della Regione Emilia-Romagna", quale parte integrante del presente provvedimento stabilendo che le azioni ivi previste rientrano nell'ambito delle attività istituzionali;

2. di demandare al Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali con il supporto della Funzione Sorveglianza Epidemiologica (SEER) dell'IZSLER, l'adozione degli atti necessari alla applicazione di quanto previsto nel citato Piano straordinario di controllo sul territorio regionale, con particolare riferimento ai seguenti punti:

- adeguamento delle Linee guida regionali per l'applicazione dei piani nazionali di sorveglianza della MVS, della PSA e di controllo della Malattia di Aujeszky in Emilia-Romagna per renderle conformi ai contenuti delle allegate Linee guida;

- adeguamento dei flussi informativi idonei alla prevista rendicontazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti

- aggiornamento, alla luce delle eventuali criticità riscontrate nella applicazione pratica delle medesime o della necessità di ulteriori chiarimenti, delle indicazioni tecniche e delle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida per l'attuazione dei controlli inerenti la malattia di Aujeszky per gli allevamenti suini della Regione Emilia-Romagna;

3. di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

Linee guida per l'attuazione dei controlli inerenti la malattia di Aujeszky per gli allevamenti suini della Regione Emilia Romagna

Le presenti linee guida sono attuate in ottemperanza al decreto Ministeriale 1 aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina, come modificato ed integrato dal DM 30 dicembre 2010 e dal successivo DM 4 agosto 2011.

Tutte le azioni ivi trattate sono da intendersi come integrazione delle azioni previste dai succitati Decreti del Ministero della Salute e sono finalizzate prioritariamente alla raccolta di informazioni epidemiologiche per la successiva programmazione degli interventi per il raggiungimento e mantenimento della indennità da Malattia di Aujeszky (MA) per tutte le aziende suine del territorio della Regione Emilia-Romagna.

1. Obiettivi specifici

Il piano si propone di:

1. verificare lo stato sanitario nei confronti della Malattia di Aujeszky di tutte le aziende suine presenti sul territorio della Regione Emilia Romagna e registrare lo stato sanitario corrispondente in BDN.
2. elaborare ed attuare percorsi operativi, in grado di monitorare l'andamento dell'infezione e agevolare l'attuazione dei controlli previsti per l'ottenimento e il mantenimento della qualifica di allevamento indenne da Malattia di Aujeszky.
3. fornire indicazioni per l'attuazione di controlli, da parte dei Servizi Veterinari delle AUSL, inerenti la biosicurezza degli allevamenti di suini presenti sul territorio.

2. Riferimenti normativi

1. **OM 29/07/1982** - Norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina.
2. **DM 1 aprile 1997** - Piano nazionale di controllo della Malattia di Aujeszky nella specie Suina.
3. **DM 30 dicembre 2010** - Modifiche ed integrazioni al decreto 1° aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina.
4. **DM 4 agosto 2011** - Modifiche ed integrazioni al decreto 1° aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina, come modificato dal DM 30 dicembre 2010.
5. **DLgs 22 maggio 1999 n. 196** concernente l'Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.
6. **DMiPAF 19 luglio 2000 n. 403** - Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale.
7. **DLgs 6 aprile 2006 n. 193** Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari.
8. **DLgs 26 ottobre 2010 n. 200** concernente "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini".
9. **Dec. della Commissione 2008/185/CE del 21 febbraio 2008** che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia.
10. **Guidance to Commission Decision 2008/185/EC** regarding additional guarantees in intra-Community trade of pigs related to Aujeszky's disease.
11. **Linee guida per la applicazione dei piani Nazionali di Sorveglianza della MVS, della PSC e di controllo della MA in Emilia Romagna - anni 2013-2014. Nota RER Prot. PG/2013/60707.**
12. **Nota del Ministero della Salute DGSAF III/2019/P - 01 Febbraio 2013.**
13. **Nota del Ministero della Salute DGSAF III/4856/P - 8 marzo 2013.**
14. **Nota del Ministero della Salute DGSAF III/9996/P - 17 maggio 2013.**

3. Ambito di applicazione

Il presente piano di controllo straordinario si applica negli allevamenti e nei centri genetici suini presenti su tutto il territorio Regionale per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Sono esclusi dal piano gli allevamenti suini familiari e gli allevamenti che detengono cinghiali.

4. Definizioni

Ai fini del presente piano sono valide tutte le definizioni di cui all'art 2 e all'allegato I del D.Lgs n. 200/2010. In particolare si richiamano le seguenti definizioni:

- a) animale: qualsiasi animale della famiglia dei suidi, eccetto i suidi selvatici di cui all'articolo 2 lettera b), del decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 55, recante attuazione della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
- b) allevamento: un animale o l'insieme di più animali della stessa specie e dello stesso proprietario, tenuti in un'azienda;
- c) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o, nel caso di un allevamento all'aria aperta, altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese le stalle di sosta ed i mercati e i centri di raccolta;
- d) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente di animali; qualora il detentore non coincide con il proprietario degli animali, il detentore è formalmente individuato dal proprietario;
- e) veterinario aziendale: un veterinario, diverso da quello ufficiale, individuato dal Titolare dell'allevamento, ai sensi dell' articolo 3, comma 2 del D.M. 1 aprile 1997, responsabile della esecuzione del piano vaccinale, delle registrazioni, ed eventualmente dell'esecuzione dei controlli sierologici previsti per la qualifica e autorizzato a svolgere tale attività, previa comunicazione all'AUSL competente.

Inoltre, come specificato nel DLgs 200/2010, con riferimento alle registrazioni della BDN, si definiscono:

- f) "allevamento familiare": allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti;
- g) "allevamento da ingrasso": allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento, dallo svezzamento e/o magronaggio fino al finissaggio, destinati alla macellazione o ad altri allevamenti da ingrasso. Si distinguono diversi tipi di allevamento da ingrasso: "ciclo completo" (allevamento in cui sono allevati suini dallo svezzamento fino alla macellazione); "svezzamento", "magronaggio", "finissaggio" (allevamenti in cui sono allevati suini da ingrasso in determinate fasi di accrescimento);
- h) "allevamento da riproduzione": allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla riproduzione interna all'allevamento stesso. Gli allevamenti da riproduzione si distinguono in: "ciclo chiuso" (allevamenti che producono suinetti da ingrasso e li allevano fino alla macellazione) e "ciclo aperto" (allevamenti che producono suinetti da ingrasso e li cedono ad allevamenti da ingrasso per le successive fasi di allevamento).

Si richiamano le definizioni inerenti le qualifiche sanitarie da registrare in BDN (vedi anche punto 6 del presente piano):

- i. **Allevamento a stato sanitario sconosciuto**: allevamento per il quale non sono disponibili esiti di controlli sierologici. Nessuna qualifica inserita in BDN.
- ii. **Allevamento sieropositivo**: allevamento nel quale all'ultimo controllo sierologico è riscontrato almeno un capo sieropositivo per la glicoproteina E. La qualifica deve essere registrata e mantenuta aggiornata in BDN.
- iii. **Allevamento negativo**: allevamento che attua il piano vaccinale e nel quale all'ultimo controllo sierologico di monitoraggio annuale non sono stati riscontrati capi sieropositivi per la glicoproteina gE. La qualifica deve essere registrata e mantenuta aggiornata in BDN.

- iv. **Allevamento indenne:** Allevamento con qualifica sanitaria di indennità ai sensi dell'art. 7 e dell'Allegato VIII del DM 01/04/1997 e s.m. La qualifica deve essere registrata e mantenuta aggiornata in BDN.

5. Notifica di casi e focolai di MA

5.1. Ai sensi dell'OM 29/07/1982 è obbligatoria la notifica al Servizio veterinario della AUSL competente per territorio dell'insorgenza di casi clinici di Malattia di Aujeszky caratterizzati dalla presenza di sintomi specifici della malattia in allevamento, sinteticamente richiamati nella relazione allegata (Allegato 1), accompagnati da isolamento o evidenziazione di genoma virale a partire da campioni prelevati da feti abortiti o da suini deceduti.

Le modalità della notifica sono quelle definite dal RPV (DPR 320/1954)

5.2. I focolai di malattia di Aujeszky sono segnalati dalle AUSL alla Regione. La Regione provvede a registrarli sul sistema SIMAN del portale del Ministero della Salute (<https://www.vetinfo.sanita.it>).

5.3. Nei focolai di Malattia di Aujeszky si applicano i provvedimenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 dell'OM 29/07/1982.

6. Schema delle azioni previste dalle presenti Linee guida e indicazioni operative

Si forniscono di seguito specifiche indicazioni operative per lo svolgimento dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle AUSL sui seguenti aspetti:

1. Rispetto dei programmi vaccinali.
2. Limitazione di movimentazioni di riproduttori sieropositivi.
3. Controlli sierologici minimi.
4. Procedura per i controlli sierologici da attuare presso gli impianti di macellazione.
5. Indicazioni operative inerenti l'iter per l'ottenimento e il mantenimento della qualifica di allevamento indenne.
6. Indicazioni per la programmazione di ispezioni e verifiche.

6.1 Programmi vaccinali (art 1. comma 3 DM 1/4/1997 e s.m.i.)

Negli animali da ingrasso e da riproduzione possono essere utilizzati sia vaccini inattivati deleti sia vaccini attenuati deleti purché regolarmente autorizzati all'immissione in commercio. Lo schema vaccinale di riferimento è il seguente:

Categoria Animale	1° vaccinaz.	2° vaccinaz.	richiamo
Suini da ingrasso	60 – 90 gg	Dopo 28 gg	Al 7° mese di età
Scrofette	60 – 90 gg	Dopo 28 gg	Al primo intervento fecondativo
Verri e verretti	60 – 90 gg	Dopo 28 gg	Ogni 4 mesi
Scrofe	Richiamo ad ogni interv. fecondativo		Max 3 volte/anno

Per l'esecuzione degli interventi vaccinali, il proprietario o detentore si avvale di norma del veterinario aziendale, sia esso libero professionista, dipendente dall'azienda o dipendente da associazioni di categoria, il quale è autorizzato a svolgere tale attività, previa comunicazione all'AUSL competente. Tale comunicazione è conservata agli atti dal servizio Veterinario.

Qualora l'azienda faccia richiesta di ottenimento della qualifica, il nominativo del veterinario aziendale viene riportato anche sulla relativa istanza (Allegato 2).

Il veterinario aziendale è responsabile dell'applicazione dei piani vaccinali (DM 30.12.2010 art, 4-ter). A tal fine predispone una procedura scritta specifica per l'allevamento. Tale procedura dovrà descrivere l'operatività prevista al fine di garantire l'attuazione delle vaccinazioni, a seconda della tipologia degli animali allevati.

Gli interventi vaccinali attuati sono registrati come richiesto dalla normativa vigente, per permettere il controllo ufficiale sul rispetto del programma vaccinale ogni intervento dovrà essere registrato su una scheda "Denuncia di trattamenti immunizzanti"(Allegato 3) il cui invio

alla AUSL sostituisce l'invio del mod. 12 RPV, in quanto contiene anche tutte le informazioni previste da tale modello.

La procedura comprenderà almeno le seguenti fasi:

- a) Prescrizione dei vaccini effettuate in osservanza delle norme stabilite dal DLgs 6 aprile 2006, n. 193.
- b) Modalità di conservazione dei vaccini
- c) Formazione degli addetti alla vaccinazione
- d) Compilazione di una Scheda per la registrazione dei capi vaccinati. La scheda deve contenere almeno le seguenti informazioni: numero, categoria degli animali vaccinati, tipo di intervento (1° o 2° vaccinazione, richiamo) identificazione dei box, eventuale ulteriore identificativo previsto da disciplinari di allevamento (es. lettera del mese di nascita).

La presenza e l'applicazione di tale procedura è verificata nell'ambito dei controlli effettuati dalla AUSL inerenti gli allevamenti.

Tutti gli animali movimentati da vita devono essere scortati da un Modello IV, di cui all'articolo 31 del DPR n. 320 del 8 febbraio 1954, così come modificato dal DM 16 maggio 2007, sul quale viene riportato la data e il numero degli interventi immunizzanti per MA effettuati su tali animali.

La AUSL, nell'ambito dei controlli programmati, verifica che anche gli animali introdotti in allevamento siano scortati da un Modello IV sul quale, ove previsto, sono stati riportati la data e il numero degli interventi immunizzanti effettuati su tali animali per MA.

6.2. Limitazione alle movimentazioni di suini

Gli animali destinati alla riproduzione introdotti negli allevamenti devono provenire da allevamenti indenni.

I servizi veterinari AUSL verificano il rispetto di tale requisito tramite il controllo delle certificazioni in ingresso, della qualifica sanitaria e della data dei controlli registrati in BDN nell'azienda di origine. Fatti salvi i provvedimenti sanzionatori, la rilevazione del mancato rispetto di tale requisito è comunicato al Servizio Veterinario competente per l'azienda di provenienza e per conoscenza al Servizio Veterinario della Regione Emilia-Romagna.

Negli allevamenti non indenni è opportuno che i protocolli di gestione sanitaria prevedano che le scrofette destinate alla rimonta interna siano sieronegative.

In previsione di una futura regolamentazione delle movimentazioni da vita di suini provenienti da allevamenti non indenni da MA, si sottolinea il fatto che è opportuno che gli allevamenti da ingrasso che movimentano suini verso allevamenti familiari e che vogliono continuare a svolgere tale attività, acquisiscano la qualifica di allevamento indenne durante il periodo di applicazione del presente piano.

6.3. Controlli sierologici minimi da attuare ai sensi della presente linea guida regionale

Ai fini della presente linea guida, con riferimento anche alle linee guida regionali MVS di cui al precedente punto 2.11, saranno pertanto previsti controlli presso:

- a) tutti gli allevamenti da riproduzione, con le frequenze e le numerosità campionarie previste dal piano regionale di sorveglianza della malattia vescicolare del suino;
- b) gli allevamenti da riproduzione e da ingrasso che hanno presentato istanza per la qualifica sanitaria di allevamento Indenne, con le numerosità campionarie richiamate al successivo punto 6.5;
- c) gli allevamenti da ingrasso soggetti a controlli periodici perché selezionati nell'ambito del piano regionale di sorveglianza della malattia vescicolare del suino.

Tutti i rimanenti allevamenti da ingrasso saranno controllati solamente per MA, con le seguenti modalità.

Gli allevamenti da ingrasso che introducono animali da allevamenti sieropositivi sono considerati direttamente sieropositivi e non necessitano di alcun controllo sierologico. Lo status viene registrato in BDN.

Gli allevamenti da ingrasso che introducono da allevamento con stato sanitario sconosciuto, negativo o indenne e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente piano saranno sottoposti ad almeno un controllo sierologico possibilmente presso impianto di macellazione. L'esito del controllo viene registrato in BDN.

La scheda di prelievo dei campioni in allevamento è stata aggiornata (Allegato 5).

Si precisa che:

- a) Tutte le analisi per MA nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016, effettuate presso IZSLER, sono senza alcun costo per gli allevatori, in quanto comprese nel finanziamento regionale.
- b) I campionamenti ufficiali per MA svolti in concomitanza dei controlli MVS sono gratuiti per l'allevatore, anche quando il protocollo di campionamento per MA preveda un numero più elevato di animali da controllare rispetto alla MVS.
- c) I campionamenti sierologici per MA, a differenza di quelli per MVS, possono anche essere effettuati presso l'impianto di macellazione secondo le indicazioni specifiche riportate nei punti successivi per ciascuna realtà produttiva e richiamate nello schema.
- d) Qualora non sia possibile organizzare il campionamento presso l'impianto di macellazione, i campionamenti previsti per il mantenimento della qualifica di allevamento indenne saranno attuati in allevamento dai veterinari delle AUSL gratuitamente per gli anni 2014, 2015 e 2016.
- e) Negli allevamenti risultati negativi ad almeno un campionamento ufficiale e che abbiano fatto domanda per l'ottenimento della qualifica di allevamento indenne si adotta la procedura descritta al precedenti punti c) o d).

6.4. Procedura per l'attuazione dei controlli presso impianto di macellazione

L'eventuale richiesta di controllo al macello deve essere concordata e notificata al veterinario ufficiale del macello con 48 ore di anticipo rispetto alla data di invio della partita.

Il veterinario ufficiale competente sull'allevamento provvede alla compilazione della specifica scheda di accompagnamento dei campioni (All. 6), indicando il numero di suini da sottoporre a prelievo. La scheda deve accompagnare gli animali insieme al Modello IV.

Il prelievo può essere eseguito dal personale deputato alla macellazione, sotto la supervisione del veterinario ufficiale, che provvede al completamento della scheda di prelievo nelle parti di sua competenza e all'invio dei campioni all'IZSLER.

L'esito del controllo viene trasmesso dalla AUSL che ha effettuato il prelievo alla AUSL competente per l'allevamento di provenienza (indicata sul Mod. 4 che accompagna gli animali all'impianto di macellazione).

6.5. Ottenimento/mantenimento della qualifica di allevamento indenne: integrazione con il monitoraggio MVS ed eventuali controlli presso l'impianto di macellazione.

Si riportano in modo schematico i riscontri normativi e le indicazioni inerenti la verifica dei requisiti previsti per ottenere la qualifica e alcune procedure possibili al fine di agevolarne l'attuazione, ottimizzando gli interventi previsti per i piani di monitoraggio attuati dalle AUSL.

Tipologia di allevamento	Requisiti per l'ottenimento della qualifica di allevamento indenne
<u>Allevamento da riproduzione</u>	E' stata prodotta specifica istanza da parte del Proprietario/detentore degli animali, e: 1-a) viene attuato un programma di vaccinazione conforme al piano nazionale di controllo, 1-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni di MA nei 12 mesi precedenti l'istanza, 1-c) a distanza di non meno di 90 giorni l'uno dall'altro sono stati eseguiti due controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E con esito favorevole su un campione statisticamente significativo di riproduttori o

	<p>suini di età uguale o superiore ai cinque mesi (prevalenza attesa 5% - IC 95%; Allegato 4),</p> <p>1-d) gli animali sottoposti a controllo sierologico devono essere identificati singolarmente,</p> <p>1-e) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale.</p>
<p><u>Allevamento da ingrasso</u></p> <p>(orientamento produttivo: Svezzamento)</p>	<p>E' stata prodotta specifica istanza da parte del Proprietario/detentore degli animali, e:</p> <p>3-a) viene attuato un programma di vaccinazione conforme al piano nazionale di controllo,</p> <p>3-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi,</p> <p>3-c) sono introdotti suini provenienti da allevamenti da riproduzione indenni,</p> <p>3-d) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale,</p> <p>3-e) nessuna introduzione di animali provenienti da stalle di sosta, fiere o mercati.</p>
<p><u>Allevamento da ingrasso</u></p>	<p>E' stata prodotta specifica istanza da parte del Proprietario/detentore degli animali, e:</p> <p>4-a) viene attuato un programma di vaccinazione conforme al piano nazionale di controllo,</p> <p>4-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi,</p> <p>4-c) sono introdotti suini provenienti da allevamenti da riproduzione o da svezzamento indenni,</p> <p>4-d) a distanza di non meno di 90 giorni l'uno dall'altro sono stati eseguiti due controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E con esito favorevole su un campione statisticamente significativo di suini (prevalenza attesa 5% - IC 95%; Allegato 4). I controlli possono essere effettuato anche presso l'impianto di macellazione,</p> <p>4-e) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale,</p> <p>4-f) nessuna introduzione di animali provenienti da stalle di sosta, fiere o mercati.</p>

Qualora siano rispettati i requisiti soprariportati la AUSL assegna all'allevamento la qualifica e la registra in BDN.

Tipologia di allevamento	Requisiti per il mantenimento della qualifica di allevamento indenne
<p><u>Allevamento da riproduzione</u></p>	<p>1-a) viene attuato un programma di vaccinazione conforme al piano nazionale</p> <p>1-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni di MA nei 12 mesi precedenti l'istanza di qualifica,</p> <p>1-e) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale,</p> <p>2-b) esito favorevole di controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E effettuati <u>con cadenza quadrimestrale*</u> su un campione statisticamente significativo di riproduttori o suini di età uguale o superiore ai cinque mesi (prevalenza attesa 10% - IC 95%; Allegato 4),</p> <p>2-c) introduzione di suini provenienti da allevamenti di pari qualifica sanitaria,</p> <p>2-d) nessuna introduzione di animali provenienti da stalle di sosta, fiere o mercati.</p>
<p><u>Allevamento da ingrasso</u></p> <p>(orientamento produttivo: Svezzamento)</p>	<p>3-a) viene attuato un programma di vaccinazione conforme al piano nazionale di controllo,</p> <p>3-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi,</p> <p>3-c) sono introdotti suini provenienti da allevamenti da riproduzione indenni,</p> <p>3-d) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale,</p> <p>3-e) nessuna introduzione di animali provenienti da stalle di sosta, fiere o mercati.</p>

<u>Allevamento da ingrasso</u>	4-a) viene attuato un programma di vaccinazione conforme al piano nazionale di controllo, 4-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi, 4-c) sono introdotti suini provenienti da allevamenti da riproduzione o da svezzamento indenni, 4-d) esito favorevole di controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E effettuati <u>con cadenza quadrimestrale*</u> su un campione statisticamente significativo di suini (prevalenza attesa 5% - IC 95%; Allegato 4). I controlli possono essere effettuato anche presso l'impianto di macellazione, 4-e) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale, 4-f) nessuna introduzione di animali provenienti da stalle di sosta, fiere o mercati.
<u>Allevamento da ingrasso che applicano il "tutto pieno tutto vuoto"</u>	Come allevamenti da ingrasso in deroga al precedente punto 4-d), il controllo sierologico viene effettuato dopo la terza vaccinazione una volta sola per ciclo su un campione di 59 suini. (ove possibile alla macellazione dei capi)

*la cadenza dei controlli sierologici può essere portata a semestrale se a livello provinciale la prevalenza di allevamenti sieropositivi per MA è inferiore al 15%

Qualora siano rispettati tutti i requisiti soprariportati la AUSL mantiene la qualifica assegnata all'allevamento e aggiorna la data del controllo in BDN.

Se il campionamento per il mantenimento della qualifica è attuato dal veterinario aziendale, i campioni sono consegnati all'IZSLER che invierà l'esito alla AUSL per l'aggiornamento della qualifica in BDN.

6.6. Ispezioni e verifiche in allevamento

Per la programmazione di ispezioni e verifiche sul rispetto del piano o dei requisiti di biosicurezza negli allevamenti suini, si utilizzeranno i seguenti criteri di selezione:

- allevamenti da riproduzione risultati sieropositivi per MA,
- allevamenti da ingrasso risultati sieropositivi per MA, nonostante introducano animali da allevamenti negativi/indenni,
- allevamenti suini che introducono da aziende sieropositive per MA,
- allevamenti suini che introducono da aziende con stato sierologico sconosciuto per MA.

Inoltre poiché la presenza e circolazione di patogeni in allevamento è considerato un criterio prioritario per la categorizzazione degli allevamenti suini in base al rischio sicurezza alimentare finalizzata alla programmazione dei controlli, per gli allevamenti che rientrano nei criteri sopra riportati, nell'ambito delle risorse disponibili, oltre alla ispezione biosicurezza in allevamento, è opportuno attuare ispezioni inerenti anche anagrafe e farmaco- sorveglianza.

Verifica del titolo di anticorpi da vaccinazione.

Lo scopo del controllo è di verificare l'applicazione della vaccinazione in allevamenti positivi, indipendentemente dalla prevalenza.

Qualora nel corso dei controlli effettuati in allevamento con animali sieropositivi siano riscontrate non conformità nella procedura di vaccinazione di cui al precedente punto 6.1, nel successivo controllo, contestualmente all'attività di sorveglianza per l'MVS o ad altri prelievi ufficiali, si potrà procedere alla richiesta di verifica dello stato vaccinale presso l'allevamento (Allegato 5) o al macello (Allegato 6).

In seguito a tale richiesta i campioni saranno preventivamente testati per la presenza di anticorpi nei confronti della glicoproteina E. Sulla porzione di animali risultati non infetti (gE-) verrà eseguita un'indagine per verificare la presenza di anticorpi nei confronti della glicoproteina B. Questi, se presenti, in assenza di anticorpi nei confronti della glicoproteina E, saranno da considerarsi di natura vaccinale, confermando l'applicazione del piano vaccinale stesso. Nel caso in cui i campioni, testati con i criteri appena citati, risultassero negativi per

anticorpi nei confronti della glicoproteina B, con una percentuale superiore al 15%, verranno considerati indicatore di non corretta applicazione del piano vaccinale.

7. Indagini integrative sui cinghiali

In aggiunta alle attività previste dal piano regionale di sorveglianza e monitoraggio sulla fauna selvatica 2014-2015, con lo scopo di acquisire maggiori informazioni relativamente ai ceppi MA circolanti nella popolazione di cinghiali e per valutarne l'omologia con i ceppi circolanti nel suino, si procederà al campionamento complessivo di 30 cinghiali abbattuti nelle province di Forlì-Cesena, Bologna, Reggio Emilia, Parma e Piacenza (in tutto 6 cinghiali per provincia nell'arco di 2014 - 2015).

Dai cinghiali dovrà essere prelevata la testa e il coagulo di sangue a livello delle camere cardiache, rispettivamente per la ricerca del virus tramite PCR da tonsille e ganglio del trigemino e per la ricerca di anticorpi.

I campioni vanno conferiti alle Sezioni provinciali IZSLER competenti per territorio, scortati dal verbale di prelievo previsto in allegato I del **Piano regionale di monitoraggio nella fauna selvatica** trasmesso con nota prot. 68003 del 11/03/2014 modificato, comunque allegato al presente piano, specificando "ricerche MA".

La sezione IZSLER provvederà all'inoltro dei campioni alla Sezione Diagnostica di Reggio Emilia per l'esecuzione delle analisi.

8. sistema informativo

Il Reparto Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna (CEREV) dell'IZSLER mantiene attivo il sistema di monitoraggio dei controlli diagnostici ufficiali. Il sistema è accessibile via web (<http://seer.izsler.it>) agli utenti autorizzati. Il sistema permette la visualizzazione delle prevalenze riscontrate a livello di AUSL e l'elenco delle aziende controllate con i relativi esiti di laboratorio.

Con cadenza trimestrale l'IZSLER carica i risultati delle attività di controllo sul sistema informativo nazionale (<http://213.26.0.208/Aujeszky/>).

Con cadenza annuale il CEREV compila la scheda Allegato IV alla Dec. 2008/185/CE e la trasmette al Ministero, utilizzando il sistema nazionale delle rendicontazioni del portale del Ministero della Salute (<https://www.vetinfo.sanita.it>). I dati saranno validati dalla Regione prima dell'invio.

Su richiesta della Regione il CEREV fornirà anche l'elenco e le mappe degli allevamenti controllati, sieropositivi, indenni e con sieroconversioni.

9. Sanzioni

Nell'attuazione dei controlli, in caso di rilevazione di non conformità, il veterinario ufficiale impartisce le prescrizioni opportune e le eventuali sanzioni, con riferimento all'art. 16, comma 1, del DLgs 22 maggio 1999, n. 196.

Appendice - Lista delle abbreviazioni utilizzate

AUSL – Azienda USL

BDN – Banca Dati Nazionale

CEREV - Reparto Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna di IZSLER

IZSLER – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna

MA – Malattia di Aujeszky

DM – Decreto Ministero della Salute

DLgs – Decreto Legislativo

MVS – Malattia Vescicolare del Suino

OM – Ordinanza Ministero della Sanità

RPV – Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 320/1954

ALLEGATO 1**Principali aspetti epidemiologici e clinici dell'infezione da Malattia di Aujeszky**

Il virus della malattia di Aujeszky (MA) presenta distribuzione mondiale, sebbene in molti paesi sia stato eliminato attraverso l'applicazione di piani di eradicazione (Austria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Gran Bretagna, Svezia). Il suino è l'unico ospite naturale e in Europa è presente nel cinghiale in diversi paesi tra cui l'Italia. Studi condotti per verificare l'omologia tra i ceppi presenti nella popolazione di suini e quelli circolanti nei cinghiali ha evidenziato come in questi ultimi i virus isolati abbiano mostrato un'elevata omologia con i ceppi di MA circolanti negli anni 1970-1980, che sono quasi scomparsi nella popolazione suina odierna.

La trasmissione avviene per contatto diretto tra suini o tramite il contatto con materiali contaminati dal virus. Il virus è piuttosto resistente nell'ambiente, potendo persistere nelle deiezioni per lungo tempo, con una certa variabilità legata a temperatura, umidità e pH.

Oltre a danni causati dalle diverse forme cliniche della malattia di Aujeszky che si differenziano a seconda dell'età degli animali colpiti (Tab.1), MA predispone il suino ad infezioni batteriche (ad es. *Actinobacillus pleuropneumoniae*) andando a ridurre l'efficacia della barriera mucociliare polmonare danneggiando le ciglia presenti a livello dell'albero respiratorio.

Tab.1: Caratteristiche ed esito dell'infezione da MA nel suino a seconda dell'età degli animali.

Età dei suini	Segni clinici	Lesioni anatomopatologiche	Materiale diagnostico
< 7 giorni di vita	Sintomi nervosi: tremori, ipersalivazione incoordinazione atassia opistotono	Le lesioni sono aspecifiche e poco evidenti. E' possibile osservare quadri di tonsillite necrotica,	Cervello, tonsille, polmoni e milza
3-9 settimane di vita	Sintomi nervosi e respiratori	linfadenomegalia e quadri emorragici in cavità orale e nel tratto respiratorio superiore.	Cervello, tonsille, polmoni e milza
Accrescimento / finissaggio	Sintomi respiratori	Nei feti e nei neonati è caratteristica la presenza di foci necrotici epatici e splenici	Polmoni
Scrofe	Problemi riproduttivi: ritorni in calore, aborto, mummificazione fetale, natimortalità. Sintomi respiratori.		Feti e placenta

ALLEGATO 2

**FAC-SIMILE DOMANDA DI OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA
DI ALLEVAMENTO INDENNE DA MALATTIA DI AUJESZKY**

REGIONE _____ PROVINCIA _____

Al servizio di medicina veterinaria della AUSL di _____

Il sottoscritto: Cognome _____ Nome _____

in qualità di: Proprietario Responsabile Detentore

dell'allevamento: Ragione sociale _____

Cod. Azienda: |_|_|_| |_|_| |_|_|_|

Partita I.V.A. / Codice fiscale _____

Sita nel Comune di _____ in Via/Località _____

Telefono _____ / _____

Tipologia dell'azienda: (allegare frontespizio azienda in BDN aggiornato)

CHIEDE

DI CONSEGUIRE LA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

DICHIARA

- di essere consapevole di quanto previsto all'art. 7, commi 3 e 4, e all'art 8 comma 1 del D. M. 1 aprile 1997 e ss.mm, come integrato dalla DGER n. _____
- che il VETERINARIO AZIENDALE di cui al comma 2, articolo 3 del DM 1 aprile 1997 è il Dr.

Timbro e Firma di consenso
del medico Veterinario aziendale

Data: _____

Timbro e Firma del proprietario/detentore

ALLEGATO 3

N° _____

MOD. N° 12 – MA

**REGIONE EMILIA ROMAGNA
SERVIZIO VETERINARIO**

AUSL _____ COMUNE DI _____

**DENUNCIA
DI TRATTAMENTI IMMUNIZZANTI**

Presso l'allevamento (denominazione o timbro) _____

Codice aziendale ____|____|____ Proprietario _____

Indirizzo _____ Comune _____ Prov. _____

SUINI VACCINATI				CAPANNONE	BOX
Tipologia animali (Scrofe, scrofette, verri, verretti, magri, magroni, grassi, ecc.)	Tipo di intervento (1° vaccinazione, 2° vaccinazione, richiamo)	Età degli animali (mesi)	N° capi vaccinati		

Malattia per la quale è stata praticata la immunizzazione o l'inoculazione diagnostica:

MALATTIA DI AUJESZKY

Denominazione del prodotto (indicare anche la serie) _____

Istituto produttore _____

Trattamento immunizzante eseguito: Vaccinoprofilassi

Metodo seguito per la somministrazione (sottocutaneo, intradermico, ecc.) ed esito relativo:


Data delle operazioni: _____

Osservazioni: _____

Data, _____

IL VETERINARIO DENUNCIANTE

V.to: IL VETERINARIO UFFICIALE



Alla AUSL _____
Servizio Veterinario

ALLEGATO 4

Numerosità campionaria da adottare nel monitoraggio sierologico

Numero capi in azienda	Numero capi da controllare Prev.attesa 10%, IC 95%	Numero capi da controllare Prev.attesa 5%, IC 95%
Fino a 10	Tutti	Tutti
11	10	Tutti
12	11	Tutti
13-14	12	Tutti
15-16	13	Tutti
17-18	14	Tutti
19-20	15	Tutti
21-23	16	Tutti
24-26	17	24
27-29	18	26
30-34	19	28
35-39	20	31
40-46	21	34
47-55	22	37
56-67	23	40
68-85	24	43
86-113	25	46
114-163	26	50
164-282	27	54
283-917	28	58
918 e oltre	29	59

Identificazione dei suini campionati in allevamento

Identificativo del suino	Categoria ⁽²⁾	Capannone	Identificativo del suino	Categoria ⁽²⁾	Capannone
1			31		
2			32		
3			33		
4			34		
5			35		
6			36		
7			37		
8			38		
9			39		
10			40		
11			41		
12			42		
13			43		
14			44		
15			45		
16			46		
17			47		
18			48		
19			49		
20			50		
21			51		
22			52		
23			53		
24			54		
25			55		
26			56		
27			57		
28			58		
29			59		
30			60		

(2) Utilizzare una delle seguenti categorie: Primipara – Pluripara – Magrone (<180gg) – Grasso (>180gg) – Verro - Verretto

OSSERVAZIONI

Timbro e firma del veterinario ufficiale

ALLEGATO 6

**PIANO DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY
SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI - MACELLO**

REGIONE _____ PROVINCIA _____

AUSL _____ DISTRETTO _____

TEL. _____ FAX _____

PIANO AUJESKY. MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (Barrare una sola casella)

Acquisizione dell'accreditamento 1° prelievo	[A1]	Controllo per mantenimento qualifica	[A4]
Acquisizione dell'accreditamento 2° prelievo	[A2]	Controllo per verifica stato vaccinale	[M5]
Monitoraggio sierologico annuale	[M3]	Altro	[S6]

ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA DEI SUINI

Codice di identificazione dell'azienda (DPR 317/96)							
Denominazione allevamento _____							
Provincia _____ Comune _____							
Indirizzo produttivo BDN (barrare una sola casella):							
[RCA] Riproduzione ciclo aperto				[RCC] Riproduzione ciclo chiuso			
[SS] Stalla di sosta		[IN] Ingrasso		[AU] Familiare		[CG] Centro genetico	
N° riproduttori presenti				N° suini presenti			
ASL di competenza per l'allevamento (invio esiti) _____							
Indirizzo _____							
Fax _____ e-mail _____							

Data Prelievo dei campioni _____	Tipo campioni prelevati: [] SANGUE n. _____
	[] FECI n. _____
	[] EPITELIO n. _____

MACELLO DI PRELIEVO DEI CAMPIONI

Approval Number: _____
Denominazione Macello _____
Provincia _____ Comune _____

ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE

[] Malattia di Aujeszky	[] Altro _____
--------------------------	-----------------

Identificazione dei suini campionati (come da Mod 4 n.del)

Identificativo del suino	Categoria ⁽²⁾	Identificativo del suino	Categoria ⁽²⁾
1		31	
2		32	
3		33	
4		34	
5		35	
6		36	
7		37	
8		38	
9		39	
10		40	
11		41	
12		42	
13		43	
14		44	
15		45	
16		46	
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	
21		51	
22		52	
23		53	
24		54	
25		55	
26		56	
27		57	
28		58	
29		59	
30		60	

(2) Utilizzare una delle seguenti categorie: Primipara – Pluripara – Magrone (<180gg) – Grasso (>180gg) – Verro - Verretto

OSSERVAZIONI

Timbro e firma del veterinario ufficiale
dell'allevamento

Timbro e firma del veterinario ufficiale
del macello

Piano Regionale Selvatici - ALLEGATO 1 – Modificato MA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Piano regionale di monitoraggio nella fauna selvatica 2014-2015

SCHEDA CONFERIMENTO CAMPIONI - CINGHIALI e VOLPI

Data di prelievo: _____

Soggetti: abbattuti rinvenuti morti

Località del prelievo: _____

Comune: _____ Prov.: ____

Specie animale: Cinghiale Volpe Altro _____

N. camp.	Tipo campione prelevato	Identificazione campione Sesso / età (anni)
1	<input type="checkbox"/> Muscolo <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Carcassa <input type="checkbox"/> utero <input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> testicoli <input type="checkbox"/> Linfonodi sottomandibolari <input type="checkbox"/> Testa <input type="checkbox"/> Coagulo <input type="checkbox"/> Lobo apicale Polmoni	
2	<input type="checkbox"/> Muscolo <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Carcassa <input type="checkbox"/> utero <input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> testicoli <input type="checkbox"/> Linfonodi sottomandibolari <input type="checkbox"/> Testa <input type="checkbox"/> Coagulo <input type="checkbox"/> Lobo apicale Polmoni	
3	<input type="checkbox"/> Muscolo <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Carcassa <input type="checkbox"/> utero <input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> testicoli <input type="checkbox"/> Linfonodi sottomandibolari <input type="checkbox"/> Testa <input type="checkbox"/> Coagulo <input type="checkbox"/> Lobo apicale Polmoni	
4	<input type="checkbox"/> Muscolo <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Carcassa <input type="checkbox"/> utero <input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> testicoli <input type="checkbox"/> Linfonodi sottomandibolari <input type="checkbox"/> Testa <input type="checkbox"/> Coagulo <input type="checkbox"/> Lobo apicale Polmoni	
5	<input type="checkbox"/> Muscolo <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Carcassa <input type="checkbox"/> utero <input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> testicoli <input type="checkbox"/> Linfonodi sottomandibolari <input type="checkbox"/> Testa <input type="checkbox"/> Coagulo <input type="checkbox"/> Lobo apicale Polmoni	
6	<input type="checkbox"/> Muscolo <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Carcassa <input type="checkbox"/> utero <input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> testicoli <input type="checkbox"/> Linfonodi sottomandibolari <input type="checkbox"/> Testa <input type="checkbox"/> Coagulo <input type="checkbox"/> Lobo apicale Polmoni	
7	<input type="checkbox"/> Muscolo <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Carcassa <input type="checkbox"/> utero <input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> testicoli <input type="checkbox"/> Linfonodi sottomandibolari <input type="checkbox"/> Testa <input type="checkbox"/> Coagulo <input type="checkbox"/> Lobo apicale Polmoni	
8	<input type="checkbox"/> Muscolo <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Carcassa <input type="checkbox"/> utero <input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> testicoli <input type="checkbox"/> Linfonodi sottomandibolari <input type="checkbox"/> Testa <input type="checkbox"/> Coagulo <input type="checkbox"/> Lobo apicale Polmoni	

Nome e cognome di chi ha effettuato il prelievo: _____

Ente di appartenenza: _____

Istituto Zooprofilattico Sperimentale di consegna: _____

Si richiedono le seguenti analisi:

- esame parassitologico per trichinella sul muscolo
- esame sierologico per PSC, MVS e MA sul sangue
- ricerca Tubercolosi da linfonodi sottomandibolari
- ricerca Brucellosi da milza e utero / testicoli
- ricerca Influenza suina
- altro: _____

Data di invio: _____

Firma _____

NB

- muscoli per l'esame Trichinella della volpe: lingua, masseteri (testa), tibiale anteriore (arto posteriore), estensori del metacarpo (arto anteriore), pilastri del diaframma.

Solo le volpi rinvenute morte anche in seguito ad incidente stradale saranno analizzate per rabbia